




CONVENZIONE SALONE SICURO





CONVENZIONE SALONE SICURO

PRESENTAZIONE

La convenzione "**SALONE SICURO**" è stato studiato per porre rimedio ad alcune lacune in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce precisi obblighi in capo al Datore di Lavoro verso l'individuazione dei pericoli insiti nella propria attività lavorativa per i propri dipendenti, così da potere adottare le misure e gli interventi idonei a mettere in atto un sistema di prevenzione e protezione che garantisca alti standard qualitativi nelle varie fasi lavorative per la salute dei propri operatori.

L'argomento è serio ed il mancato rispetto degli adempimenti può portare anche a sanzioni penali, in quanto tutti gli Enti, le Aziende o Società che hanno almeno un dipendente hanno l'obbligo di adeguarsi al D.Lgs. 81/08.

Omnis S.r.l. è una azienda con sede a Breno (BS) Via Belvedere 8/B, offre servizi specializzati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nella formazione e medicina del lavoro.

La nostra azienda si propone per fornirVi un supporto ed un aiuto concreto per affrontare la sicurezza sui luoghi di lavoro in maniera adeguata, offriamo un **CHECK-UP GRATUITO** per conoscere la propria posizione nei confronti della normativa.

Un nostro incaricato svolgerà un'analisi completa dello stato di fatto dell'azienda, elaborando, un audit preventivo in grado di fornire le informazioni relative alle disposizioni di Legge.

A seguito di questo intervento sarà nostra cura redigere un'offerta economica mirata alla messa a norma dell'Azienda per quanto concerne l'applicazione del D. Lgs 81/08 e s.m.i., con prezzi agevolati e convenzionati per Parrucchieri ed Estetisti

PIU' SICUREZZA MENO STRESS...



DOCUMENTI

1.1 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo della stesura del documento di valutazione dei rischi. La nostra attività prevede il sopralluogo presso l'azienda con un'indagine approfondita dei rischi presenti. Verrà di seguito effettuata:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 4.000 a € 12.000.

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 450,00 + IVA	€ 300,00 + IVA

1.5 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 si applica a tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici ed ha come scopo l'individuazione e l'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 4.000 a € 12.000.

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 500,00 + IVA	€ 350,00 + IVA

1.8 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATORI MINORI

Il Decreto Legislativo 345/99 prevede l'obbligo della stesura del documento di valutazione dei rischi per le attività svolte da minori, valutando i rischi a cui il minore è esposto e valutando quali accorgimenti adottare per ridurre tali rischi.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 4.000 a € 12.000.

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 350,00 + IVA	€ 200,00 + IVA

1.21 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo della stesura di una valutazione dei rischi riguardante tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 4.000 a € 12.000.

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 250,00 + IVA	€ 100,00 + IVA

FORMAZIONE

2.1 – CORSO DI FORMAZIONE GENERALE AI LAVORATORI

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e l'accordo Stato-Regioni n°221 del 21/12/2011 hanno stabilito che tutti i lavoratori debbano svolgere **corsi di formazione della durata di 4 ore**. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

Questo tipo di formazione costituisce credito formativo permanente.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 1.500 a € 6.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA: 4 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 50,00 + IVA	€ 35,00 + IVA

2.2 – CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA AI LAVORATORI

L'art. 37 D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori.

L'accordo Stato-Regioni n°221 del 21/12/2011 ha stabilito inoltre, che tutti i lavoratori debbano svolgere **corsi di formazione di durata differente a seconda della macrocategoria di rischio dell'azienda, individuata sulla base del Codice Ateco..**

- RISCHIO BASSO 4 ore
- RISCHIO MEDIO 8 ore
- RISCHIO ALTO 12 ore

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 2 a 4 mesi e/o l'ammenda da € 800 a € 3.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA: 4 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 50,00 + IVA	€ 35,00 + IVA

2.6- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO

Con il D.Lgs. 81/08 è stato disposto un generico obbligo di aggiornamento periodico per quanto concerne gli aspetti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La normativa però non è stata particolarmente chiara in merito alla frequenza con cui deve essere effettuato l'aggiornamento dei corsi antincendio, facendo rimando al datato D.M. 10 marzo 1998. A tal proposito, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Formazione) per chiarire gli aspetti relativi alla formazione degli addetti antincendio.

La circolare non ha valenza di legge, rappresentando solo un atto interpretativo della stessa non formula indicazioni sulla periodicità della formazione, ma, considerando che anche la formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03 è almeno triennale, la stessa periodicità si ritiene applicabile anche per l'aggiornamento degli addetti antincendio.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 2.000 a € 4.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA 2 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 70,00 + IVA	€ 50,00 + IVA

2.7 - CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE

I lavoratori addetti all'attività di prevenzione incendi devono essere adeguatamente formati. I contenuti e la durata dei corsi sono correlati alla tipologia dell'attività svolta ed al loro livello di rischio incendio (alto - medio - basso).

Considerata la Vostra attività si ritiene utile svolgere il corso di **4 ore** (2 ore di teoria e 2 ore di esercitazioni pratiche), previste per le attività a rischio d'incendio Basso. Verrà, al termine del corso, consegnato un attestato di frequenza.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 2.000 a € 4.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA 4 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 90,00 + IVA	€ 70,00 + IVA

2.10 - CORSO AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Il D.M. 388/03 introduce precisi obblighi in merito all'organizzazione, ai requisiti e alla formazione degli addetti al pronto soccorso; stabilisce i contenuti minimi dei corsi che devono comprendere lezioni teoriche ed esercitazioni. I corsi devono essere tenuti da medici e **la formazione deve essere ripetuta triennialmente, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico.**

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 2.000 a € 4.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA 4 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 90,00 + IVA	€ 60,00 + IVA

2.12 - CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (aziende gruppi B e C)

Il D.M. 388/03 introduce precisi obblighi in merito all'organizzazione, ai requisiti e alla formazione degli addetti al pronto soccorso; stabilisce i contenuti minimi dei corsi che devono comprendere lezioni teoriche ed esercitazioni. I corsi devono essere tenuti da medici e la formazione deve essere ripetuta triennialmente, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico.

Considerata la Vostra attività si ritiene utile svolgere il corso di **12 ore** (salvo verifica in seguito in base al Vostro codice INAIL). Verrà, al termine del corso, consegnato un attestato di frequenza.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 2.000 a € 4.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA 12 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 170,00 + IVA	€ 120,00 + IVA

2.14 - CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, come stabilito dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/08.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 4 a 8 mesi e/o l'ammenda da € 1.500 a € 6.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA 32 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 3600,00 + IVA	€ 280,00 + IVA

2.16 - CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il corso, è previsto per le aziende ove il Datore di Lavoro intende "svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi". secondo l'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e l'accordo Stato-Regioni n°221 del 21/12/2011 il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO di appartenenza

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 2 a 4 mesi e/o l'ammenda da € 1.500 a € 6.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA 16 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 290,00 + IVA	€ 240,00 + IVA

2.17 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e l'accordo Stato-Regioni n°221 del 21/12/2011 il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi deve frequentare l'aggiornamento con periodicità quinquennale, in relazione a tre livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO di appartenenza

Nel corso di aggiornamento non verranno riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma verranno trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano l'arresto da 2 a 4 mesi e/o l'ammenda da € 1.500 a € 6.000.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo se la partecipazione al corso non sarà inferiore all'90% delle ore totali del corso.

DURATA 6 ORE

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 130,00 + IVA	€ 110,00 + IVA

SORVEGLIANZA SANITARIA

6.1 – RESPONSABILITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Secondo l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.

Tale competenza comprende:

- a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore;
- d) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; e) rapporti con gli organismi di vigilanza, reperibilità per eventi particolari e relativa consulenza; f) compilazione e presentazione pratiche, agli istituti competenti, relative a malattie professionali e stesura registri biostatistici e relazione sanitaria annuale.

Note:

- In occasione della stesura del Piano Sanitario, il medico competente potrebbe decidere di integrare degli esami a quelli previsti dalla nostra offerta;
- Uscita del medico competente per tutto quanto non espressamente previsto € 50,00/ORA;
- Considerando la rilevanza degli oneri assunti con la nomina a Medico Competente, Vi chiediamo cortesemente, in caso di recesso, di darcene comunicazione scritta almeno 90 giorni prima della cessazione dell'incarico.

Le sanzioni previste per il mancato adempimento comportano, per il Datore di lavoro e/o il Dirigente, l'arresto da 3 a 6 mesi e/o l'ammenda da € 3.000 a € 10.000.

	LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
AZIENDA FINO A 2 LAVORATORI	€ 80,00 + IVA	€ 60,00 + IVA
AZIENDA DA 3 A 8 LAVORATORI	€ 110,00 + IVA	€ 80,00 + IVA
AZIENDA DA 9 A 15 LAVORATORI	€ 150,00 + IVA	€ 100,00 + IVA
OLTRE I 16 LAVORATORI	€ 200,00 + IVA	€ 150,00 + IVA

6.3 – USCITA UNITA' MOBILE PER VISITE IN VOSTRA SEDE

Visite mediche ed esami verranno effettuati presso la vostra sede, mediante l'utilizzo del nostro mezzo mobile attrezzato.

L'uscita dell'unità mobile è prevista una volta l'anno alla scadenza delle visite mediche; per le successive uscite per un numero inferiore di 10 dipendenti (preassuntive, recuperi ecc.) il costo dell'unità mobile è di € 50,00.

LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
€ 50,00 + IVA	GRATUITO

6.31 – VISITA MEDICA PARRUCCHIERI E/O ESTETISTI

Nella visita medica del personale che svolge mansione di parrucchiere e/o estetista, sono compresi i seguenti servizi:

	LISTINO CLIENTI	LISTINO CONVENZIONE
Visita medica	€ 30,00	€ 28,00
Esame spirometrico	€ 17,00	€ 15,00
Emocromo completo	€ 8,50	€ 7,50
Funzionalità renale	€ 19,50	€ 15,00
Funzionalità epatica	€ 9,80	€ 8,50
Totale:	€ 84,80	€ 74,00

Antitetanica: La Legge richiede che ogni lavoratore sia in possesso della vaccinazione antitetanica. In sede di visita medica il lavoratore deve portare la tessera, nel caso il lavoratore ne sia sprovvisto verrà effettuato il prelievo ematico al fine di valutare gli anticorpi. Il costo del prelievo per **dosaggio anticorpi antitetano è di € 19,00.**

Il costo della **vaccinazione antitetanica è di € 18,00.**

CONTATTI

Per informazioni o per richiedere un preventivo personalizzato è possibile contattare gli uffici di Omnis s.r.l.

ai numeri

Tel. 0364/327812

Fax 0364/338655

o scrivere all'indirizzo

info@omnis-srl.it

www.omnis-srl.it